



**Al Ministro dell'Università e della Ricerca**

[gabinetto@pec.mur.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mur.gov.it); [segreteria.ministro@mur.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mur.gov.it),  
[segreteriacdg@mur.gov.it](mailto:segreteriacdg@mur.gov.it)

**Al Ministro della Salute**

[spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it); [segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

**e p.c.**

**Al Presidente della CRUI**

[segreteria.cruir@pec.it](mailto:segreteria.cruir@pec.it); [segreteria@cruir.it](mailto:segreteria@cruir.it)

**Al Presidente del CUN**

[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it); [presidente@cun.it](mailto:presidente@cun.it)

**Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
dei Collegi di Area Medica**

[segreteria@intercollegiomedicinauniversitaria.it](mailto:segreteria@intercollegiomedicinauniversitaria.it);  
[andrea.lenzi@uniroma1.it](mailto:andrea.lenzi@uniroma1.it)

## **Mozione**

### ***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia***

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2000, n. 401, "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.", e s.m.i.;

**VISTO** il decreto ministeriale 1° agosto 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;

**VISTO** il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

**VISTO** il decreto interministeriale 402/2017, "Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal Decreto-Legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

**Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia**

presso Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma  
RM111 Edificio C, Viale Regina Elena 295, 00161 Roma

email: [segreteriaconferenzapresidimedicina@uniroma1.it](mailto:segreteriaconferenzapresidimedicina@uniroma1.it)

**VISTE** le proposte emendative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, e in particolare gli emendamenti 59.01, a prima firma Patriarca, e 59.02, a prima firma Malavasi, contenenti modifiche al comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

### ***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia***

**RITIENE** che la rimozione della data di termine della validità delle misure previste dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotta dal parlamento stesso durante la conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 tramite la succitata legge 29 aprile 2024, n.56, prevista dalle succitate proposte emendative 59.01 e 59.02 sia contrario allo spirito emergenziale originario del comma stesso, che ha introdotto la possibilità di assunzione dei medici in formazione specialistica proprio come misura straordinaria di sostegno al funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale in carenza di medici specialisti.

**RILEVA** che le reti formative delle Scuole di Specializzazione rappresentano un elemento essenziale della loro offerta formativa e che la loro costituzione e qualità contribuiscono al processo di accreditamento delle stesse, in conformità al citato d.lgs. n. 368/1999.

**RILEVA** che, ai fini di un'adeguata formazione, la frequenza degli specializzandi presso i presidi ospedalieri e le strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale debba prevedere la frequenza delle strutture delle reti formative delle sedi delle proprie Scuole di Specializzazione, accreditate in base ai requisiti strutturali e di qualità di cui ai citati d.i. 68/2015 e 402/2017;

**RILEVA** che lo stesso d.i. 402/2017, all'allegato 1 art. 1,2, individua in 18 mesi massimo la frequenza presso strutture formative extra rete;

**RILEVA** che, sebbene, a parere di questa Conferenza, non rappresenti una soluzione ottimale per soddisfare le necessità formative dei medici in formazione specialistica, il requisito di incardinamento degli enti di assunzione nella rete formativa della scuola di appartenenza o di un'altra scuola per la disciplina di interesse, come previsto dall'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è indispensabile a garantire la qualità e completezza della formazione destinata ai medici specialisti assunti

**RITIENE** che, pur presentando alcune criticità, la suddetta misura abbia rappresentato un importante esempio di sinergia tra Università e Servizio Sanitario Nazionale nell'affrontare l'emergenza pandemica cercando di mantenere alta la qualità della formazione dei medici specializzandi, nel senso di mantenere un giusto equilibrio tra le necessità formative degli specializzandi e le esigenze organizzative del SSN;

**RITIENE** che i succitati emendamenti 59.01 e 59.02, escludendo dai periodi di sospensione che determinano l'interruzione della formazione i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino a un massimo di 6 mesi, possano generare un conflitto normativo con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prescrive il recupero delle interruzioni della formazione superiori a quaranta giorni. Inoltre, tale misura introduce un elemento di disparità di trattamento rispetto ai medici in formazione specialistica non assunti ai sensi del comma 548-bis, Art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i quali sono invece tenuti a recuperare normalmente tali congedi.

**ESPRIME FORTE PREOCCUPAZIONE** per gli effetti sulla corretta attuazione e qualità del percorso formativo dei medici in formazione specialistica che comporteranno la rimozione della necessità di accreditamento presso le reti formative delle scuole di specializzazione, sostituita da una semplice certificazione di possesso requisiti dei requisiti di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017, e l'introduzione della possibilità anche per le strutture prive di tali requisiti di assumere comunque i medici in formazione specialistica per una durata massima di 18 mesi, da non conteggiarsi nei regolamentari 18 mesi di tirocinio extra rete, proposte delle succitate proposte emendative 59.01 e 59.02;

**RITIENE**, che sia legittimo e necessario mantenere la possibilità per gli enti incardinati presso le reti formative di assumere a tempo determinato i medici in formazione specialistica ex articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come già previsto, esclusivamente fino a tutto il 2026, anno in cui l'aumento



delle borse per i contratti dei medici in formazione specialistica messo in essere dal 2021 in poi produrrà i suoi effetti in termini di aumento reale del numero degli specialisti disponibili.

***La Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia***

**CHIEDE PERTANTO**

ai Sig.ri Ministri in indirizzo il loro autorevole intervento affinché

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 le modifiche proposte dagli emendamenti 59.01 e 59.02 siano dichiarati inammissibili, ai fini della salvaguardia della qualità della formazione medica specialistica e dell'assistenza erogata dal nostro SSN.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Presidente della Conferenza Permanente  
Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

Prof. Paolo Villari

